

QUESTI CON RISPOSTE

QUESITO 1

In riferimento all'art. 7.2 del disciplinare di gara si chiede il seguente chiarimento:

Per quanto riguarda i REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE nelle categorie OG2, OS3, OS30 i rispettivi capoversi riportano più possibilità, o possesso diretto dei requisiti, o associazione in ATI con ditta che possiede i relativi requisiti, oppure in ultima analisi subappaltare obbligatoriamente tali categorie ad imprese qualificate purché il relativo importo sia coperto con la qualificazione nella categoria prevalente OS2A.

Essendo la ns società qualificata in categoria prevalente OS2A con classifica II°, è possibile la partecipazione in forma singola (con l'aumento del 20% di categoria posseduta come la legge permette) dichiarando in sede di offerta il subappalto al 100 % nelle 3 categorie OG2, OS3, OS30?

RISPOSTA AL QUESITO 1

Nel caso di possesso della categoria prevalente OS2A, con classifica II è possibile la partecipazione alla gara in forma singola dichiarando in sede di offerta il subappalto al 100% nelle tre categorie OG2, OS3, OS30.

QUESITO 2

Per il principio dell'assorbimento le categorie OS3 ed OS30 possono essere subappaltate a ditta qualificata in categoria OG11?

RISPOSTA AL QUESITO 2

Le categorie OS3 e OS30 possono essere subappaltate a ditta qualificata in categoria OG11 per il principio dell'assorbimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248

QUESITO 3

Se partecipo come mandataria con una RTI orizzontale, con la mia SOA OS2A CLASS. II, con una percentuale del 45% sull'intero appalto, mentre l'altra impresa mandante con SOA OS2A CLASS.I con una percentuale del 23% sull'intero appalto, posso dare in subappalto qualificato le tre categorie scorporabili OG2- OS30- OS3 ?

RISPOSTA AL QUESITO 3

Occorre precisare che in sede di partecipazione alla gara occorre distinguere l'indicazione (obbligatoria) della percentuale di partecipazione in RTI della mandataria e della mandante (ove il totale delle quote percentuali di partecipazione dei due associati deve ovviamente corrispondere a 100), dall'indicazione dei requisiti di qualificazione resi disponibili dai membri della RTI rispetto al totale dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando. Nel caso in questione è evidente che la somma dei requisiti posseduti dalla mandataria (OS2/A classe II) e dalla mandante (OS2/A classe I) supera i requisiti di qualificazione richiesti dal bando per la Categoria prevalente OS2/A, essendo sufficiente il possesso della sola categoria OS2/A classe II della mandataria. Pertanto la partecipazione in RTI orizzontale, così come prospettata, per la qualificazione complessiva del 68,12% delle lavorazioni (ossia quelle relative alla categoria OS2/A), è certamente possibile anche se non necessaria ai fini del possesso della Categoria prevalente OS2/A, classe II richiesta dal bando.

In merito alle categorie scorporabili, ai fini della qualificazione del concorrente in gara, in questo caso identificato nella prospettata RTI orizzontale, è possibile altresì il subappalto ma in capo alla stessa, nella

persona della ditta mandataria che dovrà sottoscrivere per la RTI il/i relativo/i contratto/i con ditta/e qualificate nelle categorie OG2, OS3 e OS30 o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del DPR 207/2010 per il restante 31,88% dell'importo complessivo delle lavorazioni.

IL RUP
Sac. Quirino Faienza